

COMUNE DI FONTANETTO PO

(Provincia di Vercelli)

Rep. n.

ATTO DI CONVENZIONE

Per la gestione da parte della Società del campo da tennis e del campo da padel e annessi locali in Via Michelangelo – distinto al N.C.E.U. al fg.16

N.788

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data
esecutiva ai sensi di legge, tra le parti si conviene quanto segue:

- L'Amministrazione Comunale, nella persona del....., nato a il
....., codice fiscale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Tecnica, giusto..... n....del, domiciliato per la carica presso la
Casa Comunale, il quale, interviene in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del Comune di Fontanetto Po, codice fiscale 00347340028,
concede in uso, per cinque anni dalla data della stipula, l'impianto sportivo comunale
del campo da Tennis e del campo da Padel e annessi locali, situato in Fontanetto
Po, Via Michelangelo, indicato al NCEU al fg. 16 particella 788 Sub n. 1 categoria
D/6 rendita € 5.482,00, alla "Società Tennistica Dilettantistica Fontanettese", con
sede legale in Fontanetto Po, via Michelangelo, nella persona del Presidente pro-
tempore Sig....., nato a il (codice
fiscale);

ART. 1

La "Società.....", in qualità di concessionaria, accetta in uso la
struttura suddetta e i relativi impianti esistenti alla data di consegna, impegnandosi a

mantenerla regolarmente funzionante mediante la periodica manutenzione ordinaria del campo da gioco, delle relative aree di pertinenza, dei locali uso spogliatoi, delle attrezzature e di tutte le strutture indispensabili per il regolare svolgimento adeguato e decoroso delle attività ivi previste. Le parti convengono, a maggior chiarimento, che per ordinaria manutenzione si deve fare riferimento al disposto di cui all'art.1609 del codice civile.

ART. 2

Le opere di manutenzione straordinaria, per le quali si farà riferimento al disposto di cui all'art.1576 del codice civile, si intendono a carico del Comune;

ART. 3

L'Associazione concessionaria garantisce il mantenimento della destinazione d'uso dell'impianto sportivo e degli annessi locali per gli scopi e le attività previste, pena la revoca dell'atto di concessione come stabilito al successivo articolo 11), e riconosce piena libertà allo svolgimento di manifestazioni, gare e/o attività ad opera di associazioni sportive e non, promosse anche dall'Amministrazione Comunale, o da parte di altre associazioni o Enti, previa opportuna comunicazione, che dovrà pervenire per iscritto alla Concessionaria almeno 10 (dieci) giorni prima della data della manifestazione stessa e che non dovrà coincidere con gare di campionati già stabilite e confermate dalle rispettive federazioni sportive, o dagli enti organizzatori, per il cui svolgimento l'impianto sportivo risulti già impegnato;

ART. 4

L'Associazione Concessionaria potrà disporre dell'impianto sportivo comunale per la disputa di gare, siano esse di squadre dell'Associazione stessa, che avranno comunque precedenza nell'assegnazione delle date, orari di utilizzo rispetto ad altri sodalizi sportivi locali e non, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 3)

ART. 5

Le parti si danno reciprocamente atto che l'area, i locali e gli impianti concessionati sono quelli risultanti nella planimetria allegata dei quali la concessionaria dichiara di averne preso visione e constatato la funzionalità;

ART. 6

La gestione della struttura è autonomamente assunta dall'Associazione concessionaria, compreso ogni onere e rischio conseguente, sollevando il Comune da ogni responsabilità riguardo a danni arrecati a terzi , agli impianti e alle strutture per effetto dell'attività svolta;

ART. 7

Si dà atto che sono a carico dell'Amministrazione Comunale concedente i seguenti oneri:

- a) manutenzione estintori e mezzi antincendio;
- b) consumi per la fornitura dei servizi di energia elettrica, acqua e metano;
- c) opere di manutenzione straordinaria come da precedente articolo 2);

ART. 8

La Concessionaria si assume l'onere del mantenimento in efficienza degli spogliatoi, della regolare pulizia dei locali, delle aree, delle strutture e impianti mediante adeguate operazioni di manutenzione ordinaria come stabilito al precedente punto 1;

ART. 9

Qualora la Concessionaria intendesse effettuare sull'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, nuovi impianti o migliorie di quelli esistenti, a proprie spese e/o con l'eventuale concorso finanziario da parte del Comune, dovrà preventivamente essere a ciò autorizzata dal Comune stesso, il quale diverrà automaticamente proprietario di tutte le nuove opere e/o migliorie eseguite, senza

che ciò comporti alcun obbligo di indennizzo a suo carico a fine concessione;

ART. 10

L'Associazione Concessionaria è tenuta a comunicare al Comune il preventivo programma della gestione e il calendario delle manifestazioni promosse nonché il consuntivo dell'attività svolta durante l'anno.

ART. 11

In caso di inosservanza delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'Amministrazione, esperite le opportune indagini e dopo aver accertato e contestato all'associazione gli addebiti, in contraddittorio, potrà infine con propria e motivata decisione disporre la revoca della concessione.

ART. 12

Agli effetti fiscali della registrazione, le parti dichiarano che il presente atto rientra nelle norme previste dall'art. 38 del d.p.r. 26.10.1972, N. 634 per cui chiedono la registrazione a tassa fissa;

Allegati:

planimetria descrittiva dell'impianto e dei locali in concessione;

Fontanetto Po, li

Letto, confermato e sottoscritto.

per L'Associazione

per Il Comune di Fontanetto Po

Il Presidente

Il Responsabile dell'Area